

Avv. Antonio Auricchio
Via R. Pappalardo n.95
80044 – Ottaviano (NA)
Telefax 081 5295227
Cell: 3332075674
antonio.auricchio@pecavvocatinola.it
avvauricchio@inwind.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.
E istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Nell'interesse di:

ABRUZZESE ASSUNTA nata a Napoli il 09/04/1969 c.f. BBRST69D49F8390 e res.te in Napoli alla via S.Lucia Filippini n.121;

AITA MARIADOMENICA nata a Morano Calabro (Cs) il 16/11/1982 c.f. TAIMDM82S56F708C e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32;

ALABISI GAIA nata a Sciacca il 15/11/1985 c.f. LBSGAI85S55I533N e res.te in Melfi alla via A.Passannante n.1;

ALFANO BENEDETTO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 15/02/1993 c.f. LFNBDT93B15C129P e res.te in Sant' Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 65;

ALIBERTI ITALO nato a Mercato San Severino il 28/11/1995 c.f. LBRTLI95S28F138A e res.te in Siano (SA) alla via Alessandro Manzoni n.59/D P.T;

AMBROSIO ANGELO nato ad Ottaviano (Na) il 04/01/1970 c.f. MBRNGL70A04G190F e res.te in Scafati (Sa) alla via F. Cozzolino n. 48;

AMBROSIO ANTONIO nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/03/1993 c.f. MBRNTN93C20H860C e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Purgatorio n. 139;

AMBROSIO FRANCESCO nato a Pompei (Na) il 06/12/1986 c.f. MBRFNC86T06G813L e res.te in Terzigno (Na) alla via Covour n. 51;

AMBROSIO GENNARO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 02/10/1971 c.f. MBRGNR71R02C129W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via San Leonardo Zabatta n. 26;

AMBROSIO LOREDANA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 25/05/1973 c.f. MBRLDN73E65H931H e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mastanielli n. 51/18;

AMMIRATI ROSA nata a Castellammare di Stabia (Na) il 22/11/1979 c.f. MMRRSO79S62C129Z e res.te in San Paolo Belsito (Na) alla via Giuseppe Mazzini n. 6;

ANNUNZIATA ANNAMARIA, nata a Scafati (Sa) il 18/09/1981 c.f. NNNNMR81P58I483Y e res.te in Palma Campania alla via Otto Maggio n. 3;

ANNUNZIATA ANTONIO nato a Terzigno (Na) il 21/01/1977 c.f. NNNNTN77A21L142K e res.te in Vignola (Mo) alla via Via per Spilamberto n. 554;

ARIANNA STEFANO nato a Sarno (Sa) il 27/01/1991 c.f. RNNSFN91A27I438K e res.te in Nola (Na) alla via Marche n. 70;

BARRA SABATO nato a Napoli il 04/05/1973 c.f. BRRSBT73E04F839S e res.te in Brusciano (Na) alla via Giuseppe Ungaretti n. 19;

BIONDI ALESSANDRA nata a Ottaviano (Na) il 29/04/1977 c.f. BNDLSN77D69G190A e res.te in Terzigno (Na) alla via IV Novembre n. 44;

BORRIELLO FLAVIA nata a Torre Del Greco (Na) il 01/02/1991 c.f. BRRFLU91B41L259T e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Avellino n. 10/B;

BORTONE MAURO nato a Napoli il 08/02/1971 c.f. BRTMRA71B08F839G e res.te in Lucca – Sant’Anna alla via Castruccio Buonamici n. 293;

BRUNELLI DAVIDE nato a Mantova (Mn) il 13/11/1976 c.f. BRNDVD76S13E897P e res.te in San Giorgio di Mantova (Mn) alla via Caselle n. 1/A;

CALIENDO ANTONIO nato a Casamarciano (NA) il 28/09/1973 c.f. CLNNTN73P28B922T e res.te in Palma Campania (NA) alla via Traversa Corso nuovo n.98/B ;

CAPASSO ALESSANDRO nato ad Aversa il 13/09/1994 c.f. CPSLSN94P13A512T e res.te in Crispano alla via Fosso del Lupo n.10;

CAPRIO ANNA nata a Napoli il 03/10/1965 c.f. CPRNNA65R43F839S e res.te a Napoli alla Piazza Vincenzo Aprea n.11 sc. A;

CARILLO CLAUDIA nata a Scafati il 08/03/1986 c.f. CRLCLD86C48I483Q e res.te in Terzigno alla via Avini n.130;

CARILLO LUCIA nata a Scafati il 23/09/1983 cf.CRLLCU83P63I483C e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349;

CARILLO LUISA nata a San Gennaro Vesuviano il 06/08/1984 c.f. CRLLSU84M46H860G e res.te in Palma Campania alla via Turiello n. 24 P. 1,

CARILLO SAVERIO nato a Scafati il.16/01/1988 c.f. CRLSVR88A16I483R e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n.349;

CATAPANO ANNA LAURA nata a Pollena Trocchia (Na) il 23/11/1992 c.f. CTPNLR92S63G795Y e res.te in Saviano (Na) alla via San Felice n. 59;

CATAPANO SPERANZA nata a Napoli il 26/02/1974 c.f. CTPSRN74B66F839A e res.te in Avellino alla via Corso Europa n. 184;

CAVALLO BERNADETTE nata a Salerno il 14/02/1986 c.f. CVLBND86B54H703U e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Pedaline n. 22;

CHIACCHIO CARMEN nata a Maddaloni il 17/10/1994 c.f. CHCCMN94R57E791F e res.te in Frattaminore alla via Col.Pil. P. le Barbato n.11;

CICCARELLI NICOLA MARIA nato a Atri il 27/06/1975 c.f. CCCNLM85H27A488H e res.te in Silvi alla via Statale Sud n. 113;

COLACRAI STEFANIA nata a Castelpagano (BN) il 27/04/1973 c.f. CLCSFN73D67C245J e res.te in Castelpagano alla Piazza Garibaldi n.5;

CONZA ANTONIETTA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 26/12/1986 c.f. CNZNNT86T66H931C e res.te in Poggiomarino (Na) alla via San Francesco n. 10;

CONZA LUCIA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 19/02/1976 c.f. CNZLCU76B59H931B e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al Piazza Casilli;

CONZA LUIGI nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 07/12/1977 c.f. CNZLGU77T07H931R e res.te in Scafati (SA) al via Giuseppe Mazzini n. 37;

CORRETTO GIULIO nato a Napoli il 29/12/1995 c.f. CRRGLI95T29F839D e res.te in Sant'Anastasia (Na) al viale Luca Giordano n. 21;

COZZOLINO ALBERTO nato ad Anzio (Rm) il 19/08/198 c.f. CZZLRT91M19A323N e res.te in Pozzuoli (Na) alla via Santa Maria Oliveto n. 2;

CUNZI FLORA nata a Napoli il 24/10/1969 c.f. CNZFLR69R64F839G e res.te in Viterbo (VT) alla via L. Fantappiè n.12;

D'ALESSIO UGO nato ad Aversa (Ce) il 07/06/1974 c.f. DLSGUO74H07A512K e res.te in Villa Di Briano (Ce) alla via Majorana n. 2;

D'ANGELO GIANLUCA nato a Vallo della Lucania (Sa) il 11/05/1987 c.f. DNGGLC87E11L628A e res.te in Ascea (Sa) alla via Delle Bruca n.16;

D'AURIA SALVATORE nato a Scafati (Sa) il 18/07/1993 c.f. DRASVT93L18I438W e res.te in Pompei (Na) alla via Sant'Abbondio n. 62;

D'AVINO GIUSEPPINA nata a San Gennaro Vesuviano il 30/09/1986 c.f. DVNGPP86P70H860L e res.te in San Gennaro Vesuviano alla via Musiello n.65;

DE GREGORIO GENNARO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 21/03/1996 c.f.DGRGNR96C21C129T e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla via Giuseppe Cosenza n. 12;

DE LORENZO LUIGI nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13/07/1978 c.f. DLRLGU78L13C129E e res.te a San Giorgio a Cremano (Na) alla via Salvatore Rosa p. 56;

DE LUGGO ANNA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 11/07/1969 c.f. DLGNNA69L51H931A e res.te in San Giuseppe Ves.mo (NA) al via Ciferi Iudici n. 27;

DE ROSA FERNANDO nato a Scafati (SA) il 21/05/1988 c.f. DRSFNN88E21I483O e res.te in Pompei (NA) alla via Parroco Federico n.25;

DE ROSA VINCENZO nato a Napoli il 03/07/1979 c.f. DRVCN79L03F839E e res.te in Cercola al Viale Delle Magnolie n.2

DI GIOVANNI GENNARO nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 21/04/1992 c.f. DGVGNR92D21H892I e res.te in Sant' Anastasia (Na) alla via Emilio Merone n. 19;

DI LEVA GAETANA nata a Torre Annunziata (Na) il 05/09/1987 c.f. DLVGTN87P45L245K e res.te in Torre Annunziata (NA) al via M. Tuttavilla n. 3;

DI PALMA GIUSEPPINA nata a Scafati (SA) il 30/08/1989 c.f. DPLGPP89M70I483G e res.te in Muggiò (MB) alla via Italia n.82;

DI SARNO ANGELO nato a Napoli il 26/07/1974 c.f. DSRNGL74L26F839G e res.te in Nusco (Av) al via Contrada Fiorentino n. 48;

DONNARUMMA SEBASTIANO nato a Sant'Antonio Abate (Na) il 20/01/1976 c.f. DNNSST76A20I300C e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Leopardi n. 44;

ERRA GIOVANNI nato a Nocera Inferiore (Sa) il 25/11/1975 c.f. RREGNN75S25F912Y e res.te in San Cipriano Picentino (Sa) alla via Cav. Antonio Amato n. 31;

ESPOSITO RAFFAELLA nata a Marigliano (Na) il 27/11/1980 c.f. SPSRFL80S67E955V e res.te in Torino alla via Ludovico Bellardi n. 111;

ESPOSITO ROBERTA nata a San Gennaro Vesuviano il 24/05/1994 c.f. SPSRRT94E64H860J e res.te in Nola alla via Salerno n.12;

ESPOSITO ROMINA nata a Castellamare di Stabia (Na) il 07/06/1974 c.f. SPSRMN74H47C129P e res.te in Pompei (Na) alla via I Traversa Aldo Moro n. 40;

FALCONE GIUSEPPE nato a Napoli il 14/07/1977 c.f. FLCGPP77L14F839J e res.te in Napoli alla via Antonio Mancini n. 30;

FERRAIOLI COSIMO nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/03/1986 c.f. FRRCSM86C15F912K e res.te in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla via B. Croce n. 9;

FERRANTE ALESSIO nato a Scafati (Sa) il 09/07/1995 c.f. FRRLSS95L09I483G e res.te in Marzano di Nola (Na) alla via Roma n. 23;

FERRANTE MAFALDA nata ad Avellino il 07/05/1992 c.f. FRRMLD92E47A509O e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 119;

FERRARI GIANBATTISTA nato a Castrovillari (Cs) il 27/02/1979 c.f. FRRGMB79B27C349M e res.te in Frascineto (Cs) alla via Dei Latini n. 32;

FINALDI MONICA nata a Torre Del Greco (NA) il 24/08/1982 c.f. FNLMNC82M64L259E e res.te in Poggioreale (NA) alla via Passanti Flocco n.22;

FURINO CALORINA AFRODITE nata a Napoli il 06/02/1978 c.f. FRNCLN78B46F839F e res.te in Nola (Na) alla via Vittorio Veneto n. 74;

GIACCIO FRANCESCO nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 02/07/1967 c.f. GCCFNC67L02H931H e res.te in Acerra (Na) alla via Arturo Toscanini n. 39;

GIORDANO GIUSEPPINA nata a Massa di Somma (Na) il 26/08/1991 c.f. GRDGPP91M66M289O e res.te in Massa Di Somma (Na) alla via Conte Piromallo n. 31;

GIUGLIANO SALVATORE nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 16/04/1989 c.f. GGLSVT89D16H860A e res.te in San Gennaro Ves.mo (NA) al via Nuova Saviano n. 156;

GIULIANATI GIUSEPPE BIAGIO nato a Sarno (Sa) il 12/11/1995 c.f. GLNGPP95S12I438X e res.te in Ottaviano (Na) alla via Giuseppe Di Prisco n. 324;

GORRASI GABRIELE nato ad Agropoli (Sa) il 11/03/1987 c.f. GRRGRL87C11A091D e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Serraventola n. 8;

GRIMALDI FEDERICA nata a Scafati il 17/09/1994 c.f. GRMFRC94P57I483R e res.te in Sant' Egidio Del Monte Albino al Viale degli Aranci n.91;

GRIMALDI FRANCESCO nato a Pagani (Sa) il 16/11/1975 c.f. GRMFNC75S16G230M e res.te in Mercato San Severino (Sa) alla via Fraino Fraz. Costa n. 2;

IMPARATO VINCENZO nato a Napoli il 05/11/1972 c.f. MPRCCN72S05F8P9C e res.te a Tivoli (RM) alla via Strada Collenocello n.14;

IMPROTA RAFFAELLA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 03/07/1987 c.f. MPRRFL87L43H931Y e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Mattiulli n. 215;

INCARNATO ROSSELLA nata a Torre Del Greco (Na) il 13/04/1987 c.f. NCRSL87D53L259B e res.te in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Cesare Battisti n. 10;

LA MARCA RAFFAELE nato ad Ottaviano (Na) il 22/02/1996 c.f. LMRRFL96B22G190L e res.te in Ottaviano (Na) alla via Cazzelli n. 5;

LAMBERTI LUIGI nato a Napoli il 03/03/1975 c.f. LMBLGR75C03F8390 e res.te in Teverola alla via San Lorenzo II traversa ,lot. B1;

LEANO TERESA nata a Napoli il 05/12/1987 c.f. LNETRS87T45F839U e res.te in Napoli alla via Purgatorio n. 13/B;

LEO SALVATORE nato a Castelnuovo Ne Monti (Re) il 08/10/1986 c.f. LEOSVT86R08C219R e res.te in Siano (Sa) alla via Zambrano n. 26/F;

LIGUORI ANGELO nato a Scafati (Sa) il 21/09/1995 c.f. LGRNGL95P21I483Q e res.te in San Gennaro Ves.no (NA) al via Tenente Biagio Cozzolino n. 154;

LIGUORO VINCENZO nato a Torre Del Greco (Na) il 22/06/1993 c.f. LGRVCN93H22L259R e res.te in Torre Del Greco (NA) al via Gaetano De Bottis n. 65;

MANNA NICOLA nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 08/03/1975 c.f. MNNNCL75C08I073T e res.te in Poggiomarino (NA) alla via Marone Publio Virgilio n.24 int.1, P. 1;

MARANTA MARIANNA nata a Napoli il 21/06/1980 c.f. MRNMNN80H61F839I e res.te in Sant'Anastasia (NA) alla via Emilio Merone n.19, Sc C. int. 11;

MARTINO GREGORIO nato a Napoli il 08/02/1995 c.f. MRTGGR95B08F839Y e res.te in Grumo Nevano (Na) alla via Massimo D'Azeglio n. 10;

MASCIA GIOVANNA nata a Sarno (Sa) il 18/02/1981 c.f. MSNGNN81B58I438H e res.te in Palma Campania (Na) alla via Nuova Sarno n. 126;

MENNITI GIANPAOLO nato a Torre del Greco il 25/07/1992 c.f. MNNGPL92L25L259Z e res.te in Torre del Greco alla via Nuova Trecase n.92;

MIRABELLA MARIA MADDALENA nata a San Giuseppe Ves.no (Na) il 29/08/1995 c.f. MRBMMD95M69H931O e res.te in Striano (Na) alla Piazza D'Anna n. 45;

MIRANDA ANTONIO nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 06/02/1994 c.f. NRRNNTN94B06H931K e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15;

MIRANDA DONATO nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 10/01/1990 c.f. MRNDNT90A10H931W e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) alla via Sdegni n. 15;

MOLLICA GIOVANNI nato ad Avellino il 13/05/1976 c.f. MLLGNN76E13A509Q e res.te in Taurano (Av) alla via Vignali n. 16;

NAPOLITANO MARIO nato a Pollena Trocchia (Na) il 09/10/1990 c.f. NPLMRA90R09G795Y e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18;

NAPOLITANO ROSALBA nata a Pollena Trocchia (Na) il 16/04/1992 c.f. NPLRLB92D56G795A e res.te in Pollena Trocchia (Na) al viale Massa n. 18;

NOTARO EMANUELE nato a Napoli il 25/03/1994 c.f. NTRMNL94C25F839B e res.te in Somma Ves.na (Na) alla via Macedonia n. 6;

NUNZIATA ADRIANA nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 31/07/1991 c.f. NNZDRN91L71H860Q e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15;

NUNZIATA ANNA GIUSJ nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 29/11/1980 c.f. NNZNGS80S69H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Coteni n. 15;

NUNZIATA ANNA RITA nata a Ottaviano il 27/02/1980 c.f. NNZNRT80B67G190Y e res.te in Ottaviano alla via Fiorilli n.31;

NUNZIATA MARIANNA nata a San Gennaro Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. NNZMNN83L60H860L e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Vitonto n. 36;

NUNZIATA REGA GIUSEPPE nato a Sarno (Sa) il 04/02/1990 c.f. NNZGPP90B04I438T e res.te in Palma Campania (Na) alla via Vecchia Sarno n. 204;

OLIVIA LUANA nato a Nocera Inferiore (Sa) il 15/09/1983 c.f. LVOLNV83P55F912G e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Alfaterna n. 84;

PACIFICO LORENZO nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFLNZ87D15H703W e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude;

PACIFICO NICOLA nato a Salerno il 15/04/1987 c.f. PCFNCL87D15H703V e res.te in Roccadaspide (Sa) alla via Seude;

PAGANO CARMINE nato a Nocera Inferiore (Sa) il 03/05/1969 c.f. PGNCMN69E03F912E e res.te in Nocera Inferiore (Sa) alla via 1 Traversa Via Napoli n. 6;

PAGANO NICOLA nato a Sarno (Sa) il 03/04/1979 c.f. PGNNCL79D03I438H e res.te in Striano alla via Poggiomarino n. 37;

PANNULLO GRAZIA ISABELLA CINZIA nata a Nocera Inferiore (SA) il 30/08/1978 c.f. PNNGZS78M70F912K e res.te in Nocera Superiore alla via Pizzone n.76;

PAPA SALVATORE nato a Succivo (Ce) il 02/09/1963 c.f. PPASVT63P02I993H e res.te in Succivo (Ce) al Corso Umberto I n. 102;

PARISI BRUNO nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27/03/1965 c.f. PRSBRN65C27H931Z e res.te in Carbonara di Nola (NA) alla via Corso Vittorio Emanuele n.28/B Int. 2;

PARISI DOMENICO nato a Sarno (SA) il 18/09/1988 c.f. PRSDNC88P18I438Q e res.te a Pomigliano D'Arco (NA) alla via San Maurizio n.76;

PARISI MARIANNA, nata a San Gennaro Ven.no (Na) il 28/01/1993 c.f. PRSMNN93A68H860E e res.te in San Gennaro Ves.no (Na) alla via Ammaturo II tratto n. 57;

PISACANE ANTONIO nato a Ottaviano (NA) il 29/08/1964 c.f. PSCNTN64M29G190M e res.te in Terzigno (NA) alla via San Matteo n.2;

PIZZI ANTONIO nato a San Marco in Lamis il 19/09/1994 c.f. PZZNTN94P19H985I e res.te in Margherita di Savoia alla via San Francesco d'Assisi n.11;

RAGOSTA ANNA nata a Napoli il 04/06/1975 c.f. RGSNNA75H44F839D e res.te in San Giuseppe Ves.no (Na) al viale Frassino n. 2;

RANIERI PASQUALE nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12/01/1983 c.f. RNRPQL83A12F912S e res.te in Terzigno (Na) alla via Carlo Alberto n. 53;

RICCARDI ANTONIO nato a Pompei (Na) il 14/01/1972 c.f. RCCNTN72A14G813O e res.te in Torre Annunziata (NA) al via Sannini n. 86;

ROMANO EMILIO nato a Scafati (Sa) il 28/02/1982 c.f. RMNMLE82B28I483E e res.te in Angri (Sa) alla via Dei Goti n. 62;

SALVATI ANNA nata a Sarno il 14/05/1986 c.f. SLVNNA86E54I483X e res.te in Nola alla via Marche n.194;

SAMBUCO DOMENICO nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 04/08/1973 c.f. SMBDNC73M04H931X e res.te a San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Pace n.30;

SAPORITO VERONICA nata a Scafati (Sa) il 20/04/1993 c.f. SPRVNC93D60I483S e res.te in Poggiomarino (Na) alla via XXIV Maggio n. 425;

SCARPATO ANTONIO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 08/04/1983 c.f. SCRNTN83D08C129F e res.te in Castellammare di Stabia (Na) in Vico II Santa Caterina n. 16;

SIANO PIETRO nato a San Gennaro Ves.no (Na) il 15/11/1987 c.f. SNIPT87S15H860T e res.te in Roma alla via Via di Passo Lombardo n. 310;

SICIGNANO GIOVANNI nato a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/1988 c.f. SCGGNN88C18C129P e res.te in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Roma n. 176;

SOLOMBRINO GIOVANNI nato a Napoli il 04/02/1973 c.f. SLMGNN73B04F839B e res.te in Viterbo (VT) alla via Francesco Baracca n. 74;

SOLOMBRINO GIUSEPPE nato a San Giuseppe Ves.no (Na) il 20/07/1983 c.f. SLMGPP83L20H931V e res.te in Orvieto (Tr) alla via Po n. 2;

SORRENTINO FELICE nato a Pompei (NA) il 13/04/84 c.f. SRRFLC84D13G813P e res.te in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino n. 172;

TEDESCO LUCA nato a Cava Dei Tirreni (Sa) il 16/04/1988 c.f. TDSLUCU88D16C361A e res.te in Nocera Superiore (Sa) alla via Casa Vecchie n. 174;

TUORNO PASQUALE nato a Taurano il 26/07/1975 c.f. TRTPQL75L26LO61I e res.te in Taurano alla via Casa Maffettone n.3;

VENERUSO TERESA STEFANIA nata a Pompei (Na) il 05/02/1986 c.f. VNRTSS86B45G813Z e res.te in San Benedetto del Tronto (Ap) alla via Conquiste n. 56/A;

VITIELLO GIUSEPPINA nata a Pompei (NA) il 21/11/1988 c.f. VTLGPP88S61G813F e res.te in Medicina (BO) alla via Bruno Baroncini n.48/A;

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Auricchio c.f. RCCNTN56D25H860Z, con domicilio eletto in via in Roma alla Via Angelo Emo n°106, presso lo studio dell'avv. Ciro Castaldo c.f. CSTCRI73R08G1800 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - C.F. 80185250588**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a – Roma – domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

E NEI CONFRONTI DI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA C.F. 80039860632 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Ponte Della Maddalena n. 55 – Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA C.F. 97254200153 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in via Pola n. 11 – Milano

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO C.F. 97248840585 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 – Roma –

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO C.F.80015150271 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299 - Sestiere Santa Croce

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA C.F. 80062970373 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. 80022410486 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Mannelli 113 Firenze

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA C.F. 94094990549 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Viale C. Manuali Perugia

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE C.F. 92024670702 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso CB

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE C.F. 97613140017 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Corso Vittorio Emanuele 70 – Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA C.F. 96013630767 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA MARCHE C.F. 80007610423 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t. con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona

Tutti domiciliati ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma** con sede in via Dei Portoghesi n.12;

- **RESISTENTI** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICI EX ART. 55 E 56 D. LGS. 104/2010

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 01/02/2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – n. 14, del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto l'indizione del “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado*” nella parte in cui:

1) all'art. 3, rubricato “*requisiti di ammissione*”, comma 1, recita “*Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione*” e ancora, al comma 2, “*gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017*” escludendo, pertanto, gli odierni ricorrenti docenti ITP inseriti di diritto nella III fascia della G.I. o con riserva nella II, non prevedendo l'applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, secondo cui “*Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento*”;

2) all'art. 4, rubricato “*domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione*” nella parte in cui al comma 1, recita “*I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3*” e ancora, al comma 3 dello stesso articolo “*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo*

2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione”, non consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse;

3) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la partecipazione dei ricorrenti dalla presente procedura concorsuale, previa espressa disapplicazione:

a) della legge n. 341 del 1990, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e ss.mm.ii; nonché dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249, del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” e ss. mm.ii;

c) della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss. mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15,

d) del D. Lgs n. 59 del 13/04/2017 recante «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*», ed in particolare dell'art. 17, comma 3, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili precisati in ricorso;

e) del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

f) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 259, del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

g) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, e della tabella A allegata al suddetto Decreto, recante «*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*», ed in particolare dell'art. 6 del DM nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili che saranno di seguito meglio precisati;

h) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli *standards* professionali *in itinere* e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del *portfolio* professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) per quanto di ragione, del provvedimento con il quale il Ministero ha previsto quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione quella individuata nel bando di concorso all'articolo 4, disponendo espressamente al comma 3 che *“I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”*;

l) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 95, del 23 febbraio 2016, recante *“Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità”*;

m) il Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017 avente ad oggetto *“Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”* nella parte in cui all'art. 6, comma 1, rubricato *“requisiti di ammissione”* recita *“Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado”* e ancora al comma 2, precisa *“gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017”*.

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova di cui al concorso indetto per il reclutamento di personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado, adottando, anche previa adozione di tutte le misure cautelari idonee ed opportune per consentire agli stessi di partecipare,

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Con il D.D.G. del 01.2.2018 a pubb. sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami - il Ministero ha indetto un **“Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”**.

2) All'art. 3 del predetto bando rubricato "*Requisiti di ammissione*" al primo comma prescrive che alla presente procedura concorsuale, è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, e precisamente recita: "*Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione*", e ancora al secondo comma prescrive "*Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017...*"

3) I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma non sono in possesso della richiesta abilitazione all'insegnamento.

4) In particolare i ricorrenti sono docenti I.T.P. in possesso dei diplomi indicati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998, che consentivano la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia e per le quali classi di concorso non venivano mai banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi;

5) I diplomi indicati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998, e che, all'art. 2 consentivano espressamente la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia sono:

a) Per la classe di concorso 13/C, oggi B006 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di maturità professionale di odontotecnico *purché congiunto a* qualifica (rilasciata da istituto professionale) di: odontotecnico; operatore meccanico del settore odontotecnico.

b) Per la classe di concorso 39/C e 43/C, oggi B014 come da DPR n. 19 del 2016, diploma di geometra e diploma di perito industriale per l'edilizia; Diploma di perito industriale per l'industria mineraria.

c) Per la classe di concorso 26/C e 27/C, oggi B015 come da DPR n. 19 del 2016, diploma di perito industriale per l'elettronica industriale, per l'elettronica e la telecomunicazione, l'energia nucleare, la radiotecnica, le telecomunicazioni; Diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, tecnico delle industrie elettroniche, diploma di perito industriale per la cronometria, l'elettronica industriale, elettronica e telecomunicazioni, elettronica ed automazione, l'energia nucleare, la fisica industriale, la radiotecnica; le telecomunicazioni, diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; tecnico delle industrie elettriche; Diploma di perito industriale: meccanici – elettricisti; Diploma di aspirante alla direzione delle macchine di navi mercantili.

d) Per la classe di concorso 30/C e 31/C, oggi B016 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di perito industriale per l'informatica; Diploma di corrispondente in lingue estere e programmatore; perito aziendale, ragioniere programmatore; ragioniere perito commerciale e programmatore.

e) Per la classe di concorso 7/C, 10/C e 22/C, oggi B018 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di abilitazione o maturità tecnica femminile; Diploma di maturità professionale per disegnatore stilista di moda o di tecnico dell'abbigliamento e della moda; Diploma di perito per le confezioni industriali; Diploma di

perito industriale per il disegno di tessuti; Diploma di perito industriale per le confezioni industriali; per l'industria tessile; per l'industria tintoria; per la maglieria.

f) Per la classe di concorso 15/C e 52/C, oggi B019 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di operatore turistico; perito per il turismo; tecnico delle attività alberghiere; Diploma di operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi turistici *purché congiunti a* diploma di qualifica di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di operatore dei servizi di ricevimento.

g) Per la classe di concorso 50/C, oggi B020 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi della ristorazione *purché congiunti a* diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina.

h) Per la classe di concorso 51/C, oggi B021 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; tecnico dei servizi della ristorazione *purché congiunti a* diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di sala e di bar o operatore ai servizi di ristorazione - settore sala bar.

i) Per la classe di concorso 45/C, oggi B023 come da DPR n. 19 del 2016, Diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili.; tecnico dei servizi sociali.

6) i ricorrenti chiedono di poter partecipare al concorso oggetto di impugnazioni, in differenti classi di concorso, in quanto posseggono uno dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n. 38 del 1998 e pocanzi pedissequamente richiamati;

7) precisamente, come da autocertificazioni e documenti che si allegano:

- Abruzzese Assunta, in possesso del diploma di disegnatrice e stilista di moda conseguito nell'anno 1977/78, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Lombardia.

- Aita Maria Domenica, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Veneto.

- Alfano Benedetto, in possesso del diploma tecnico di perito industriale capotecnico – spec. Meccanica conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B017 nella regione Campania;

- Aliberti Italo, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.

- Alibisi Gaia, in possesso del diploma tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Campania.

- Ambrosio Angelo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.

- Ambrosio Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania;
- Ambrosio Francesco, in possesso del Diploma Tecnico Servizi della Ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Ambrosio Gennaro, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1989/90, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Ambrosio Loredana, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania;
- Ammirati Rosa, in possesso del diploma tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Campania.
- Annunziata Annamaria, in possesso del diploma tecnico di moda e costume conseguito nell'anno 2000/01, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Campania;
- Annunziata Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
- Arianna Stefano, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Piemonte.
- Barra Sabato, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1990/91, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio.
- Biondi Alessandra, in possesso del diploma Tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania.
- Borriello Flavia, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Bortone Mauro, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Toscana;
- Brunelli Davide, in possesso del diploma Tecnico delle Attività Alberghiere conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.

- Bruno Parisi, in possesso del diploma Tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Caliendo Antonio, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Capasso Alessandro, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Caprio Anna, in possesso del diploma Tecnico dei servizi turistici conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Campania.
- Carillo Claudia, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Toscana.
- Carillo Luisa, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania.
- Catapano Anna Laura, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione e di geometra conseguito nell'anno 2014/15 e 2013/2014, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 – B021 – B014, nella regione Campania;
- Catapano Speranza, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1991/92, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Cavallo Bernadette, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10 e del diploma di geometra conseguito nell'anno 2012/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 – B014 nella regione Piemonte.
- Chiacchio Carmen, in possesso del diploma tecnico dei servizi di ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Ciccarelli Nicola Maria, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio.
- Cirillo Lucia, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Toscana.

- Cirillo Saverio, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 nella regione Toscana.
- Colacrai Stefania, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Conza Antonietta, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania;
- Conza Lucia, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Conza Luigi, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Corretto Giulio, in possesso del diploma Tecnico dei servizi per la Ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Cozzolino Alberto, in possesso del diploma Tecnico dei servizi per la Ristorazione conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Cunzi Flora, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- D'Alessio Ugo, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 nella regione Lazio.
- D'Angelo Gianluca, in possesso del Diploma Tecnico Servizi della Ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Toscana.
- D'Auria Salvatore, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 - B021 nella regione Lombardia.
- D'Avino Giuseppina, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.

- De Gregorio Gennaro, in possesso del diploma di perito industriale capotecnico - spec. meccanica conseguito nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B017 nella regione Lombardia.
- De Lorenzo Luigi, in possesso del diploma di Geometra conseguito nell'anno 1996/97, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- De Luggo Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lombardia.
- De Rosa Fernando, in possesso del diploma perito industriale capotecnico conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Veneto.
- De Rosa Vincenzo, in possesso del diploma tecnico dei servizi di ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- De Rosa Vincenzo, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Di Giovanni Gennaro in possesso del diploma Perito Spec. Elettronica e tecno-comunicazione, conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Toscana.
- Di Leva Gaetana, in possesso del diploma tecnico abbigliamento e moda conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Campania.
- Di Palma Giuseppina, in possesso del diploma Tecnico dell'abbigliamento conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Lombardia.
- Di Sarno Angelo, in possesso del diploma tecnico perito industriale capotecnico etett. ed aut. conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Lombardia.
- Donnarumma Sebastiano, in possesso del diploma Tecnico dei sevizi turistici conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Veneto.
- Erra Giovanni, in possesso del diploma di Odontotecnico conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B06 nella regione Campania.
- Esposito Raffaella, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 1999/2000, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Piemonte;

- Esposito Roberta, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Esposito Romina, in possesso del diploma di perito industriale e capotecnico – informatica conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Campania.
- Falcone Giuseppe, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi Ristorativi conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021, nella regione Campania.
- Ferraioli Cosimo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Ferrante Alessio, in possesso del diploma di odontotecnico conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B06 nella regione Piemonte.
- Ferrante Mafalda, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi Turistici conseguito nell'anno 2011/2012, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Lombardia.
- Ferrari Gianbattista, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Veneto.
- Furino Carolina Afrodite, in possesso del diploma Ragioniere e perito commerciale e programmatore conseguito nell'anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Campania.
- Giaccio Francesco, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1985/86, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio;
- Giordano Giuseppina, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi Ristorativi conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lazio.
- Giugliano Salvatore, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
- Giulianati Giuseppe Biagio, in possesso del diploma di Odontotecnico conseguito nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B06 nella regione Campania.
- Gorrasi Gabriele, in possesso del diploma tecnico di perito capotecnico informatica conseguito nell'anno 2005/06 e del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 - B020 nella regione Piemonte.

- Grimaldi Federica, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Piemonte.
- Grimaldi Francesco, in possesso del diploma Tecnico per i Servizi Alberghieri conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lombardia.
- Imparato Vincenzo, in possesso del diploma Tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Incarnato Rossella, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- La Marca Raffaele, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2014/15, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Lamberti Luigi, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1993/94, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Leano Teresa, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Leo Salvatore, in possesso del diploma tecnico di perito industriale – spec. elettronica conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Lazio;
- Liguori Angelo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Liguoro Vincenzo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lombardia.
- Manna Nicola, in possesso del diploma Tecnico di geometra conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lazio.
- Maranta Marianna, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 – B021 nella regione Campania.

- Martino Gregorio, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania;
- Mascia Giovanna, in possesso del diploma di arte della moda e del costume conseguito nell'anno 1999/00, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Lazio.
- Menniti Gianpaolo, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Emilia Romagna.
- Mirabella Maria Maddalena, in possesso del diploma per i Servizi Sociali conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Emilia Romagna.
- Miranda Antonio, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Miranda Donato, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Mollica Giovanni, in possesso del diploma Tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Piemonte.
- Finaldi Monica, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Napolitano Mario, in possesso del diploma tecnico perito industriale capotecnico specializzato informatica conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B016 nella regione Lombardia.
- Napolitano Rosalba, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Notaro Emanuele, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania;
- Nunziata Adriana, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2009/2010, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B019 nella regione Veneto;

- Nunziata Anna Giusj, in possesso del diploma tecnico di arte della moda e del costume conseguito nell'anno 1998/99, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B018 nella regione Campania;
- Nunziata Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Campania.
- Nunziata Marianna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania;
- Nunziata Rega Giuseppe, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Basilicata;
- Olivia Luana, in possesso del diploma Tecnico dei Servizi della Ristorazione conseguito nell'anno 2013/14, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Pacifico Lorenzo, in possesso del diploma tecnico dei Servizi Ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Veneto.
- Pacifico Nicola, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Emilia Romagna.
- Pagano Carmine, in possesso del diploma di Geometra conseguito nell'anno 1987/88, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Pagano Nicola, in possesso del diploma Tecnico delle Attività Alberghiere conseguito nell'anno 1997/98, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.
- Pannullo Grazia Isabella Cinzia, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2008/09, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Papa Salvatore, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1984/85, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
- Parisi Domenico, in possesso del diploma Tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Molise.
- Parisi Marianna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2011/12, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Emilia Romagna;

- Pisacane Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 1982/83, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Pizza Antonio, in possesso del diploma tecnico dei servizi di ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lombardia.
- Ragosta Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Toscana.
- Ranieri Pasquale, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2000/01, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Umbria.
- Riccardi Antonio, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Campania.
- Romano Emilio, in possesso del diploma tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2001/02, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Campania.
- Salvati Anna, in possesso del diploma tecnico dei servizi sociali conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania.
- Sanbuco Domenico, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2010/11, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Emilia Romagna.
- Saporito Veronica, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2012/13, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Piemonte.
- Scarpatò Antonio in possesso del diploma Tecnico dei servizi ristorativi e diploma tecnico dei servizi turistici, conseguiti rispettivamente nell'anno 2002/03 e 2009/10, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 – B019 nella regione Campania.
- Siano Pietro, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2005/06, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Lazio.
- Sicignano Giovanni, in possesso del diploma tecnico di dirigente di comunità conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B023 nella regione Campania;
- Solombrino Giovanni, in possesso del diploma tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'anno 1990/91, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Lazio.

- Solombrino Giuseppe, in possesso del diploma Tecnico dei servizi ristorativi conseguito nell'anno 2003/04, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B020 nella regione Umbria.
 - Sorrentino Felice, in possesso del diploma tecnico industriale spec. elettronica conseguito nell'anno 2002/03, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B015 nella regione Campania.
 - Tedesco Luca, in possesso del diploma di geometra conseguito nell'anno 2007/08, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B014 nella regione Lombardia.
 - Turto Pasquale, in possesso del diploma di operatore meccanico conseguito nell'anno 1994/95, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B017 nella regione Lazio.
 - Veneruso Teresa Stefania, in possesso del diploma tecnico dei servizi della ristorazione conseguito nell'anno 2004/05, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B021 nella regione Marche;
 - Vitiello Giuseppina, in possesso del diploma di perito – chimica industriale conseguito nell'anno 2006/07, ha presentato domanda di partecipazione al concorso impugnato per la classe di concorso B012 nella regione Emilia Romagna.
- 8) in ragione delle condizioni soggettive testè riportate (comprovata dalla relativa documentazione allegata) si evince chiaramente un'identità di situazioni sostanziali e processuali che accomuna tutti i ricorrente (possesto di uno dei diplomi annoverati nell'allegato C del D.M. n. 39 del 1998) e che esclude un conflitto di interessi tra gli stessi;
- 9) La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori;
- 10) La figura professionale de qua è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale;
- 11) nel corso degli anni non è stato istituito alcun corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione;
- 12) sono state istituite per i docenti tecnico pratici soltanto le abilitazioni riservate a chi avesse maturato una consistente (ed illegittima, come meglio evidenziato in diritto) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego.
- 13) Tale situazione era bene nota al Ministero resistente, in quanto, già con il concorso indetto nel 2016, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con il parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016, aveva

espressamente evidenziato che: *“la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario”*.

Inoltre, a seguito di ricorso gerarchico proposto da una compagine sindacale, il Ministero resistente aveva avviato un procedimento in autotutela, non ancora concluso, per verificare la possibilità di riconoscere la natura abilitante del titolo di studio posseduto dai docenti in questione alla luce della direttiva comunitaria 2005/36/CE, anche sulla scorta di un parere favorevole rilasciato dalla Direzione Generale del Mercato Interno e dei Servizi dell'Unione Europea.

14) che già avverso il bando di concorso del 2016 venivano presentati diversi ricorsi dai docenti ITP che chiedevano di essere ammessi, e con svariate pronunce, sia il TAR che il Consiglio di Stato, hanno ritenuto fondate tali pretese;

15) nonostante tali premesse, la specifica situazione degli Insegnanti Tecnico Pratici non veniva presa in alcuna considerazione nella stesura dei provvedimenti impugnati, che imponevano irragionevolmente il possesso dell'abilitazione pur nella consapevolezza che la platea dei candidati ne era sprovvista, con l'evidente conseguenza di comprimerne enormemente la partecipazione;

16) ancora, il bando prevede la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente con modalità telematiche pertanto il sistema informatico preludeva l'accesso ai docenti non abilitati impedendo ai ricorrenti di inoltrare la domanda di partecipazione nelle modalità indicate all'art. 3, comma 1 del bando.

17) Tuttavia i ricorrenti hanno provveduto ad inviare al M.I.U.R. e agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di partecipazione redatta in formato cartaceo specificando tutti i dati richiesti dal bando, provvedendo altresì ad allegare il bonifico bancario attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali concorrono (come da autocertificazione agli atti).

Il bando impugnato, nelle relative parti di cui esclude i ricorrenti dalla partecipazione al concorso, appare manifestamente illegittimo, inoltre foriero di danni, gravi ed irreparabile, per i ricorrenti, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) SUI REQUISITI DI AMMISSIONE – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL D.D.G. 01 FEBBRAIO 2018 PUBB. SULLA G.U. IL 16/02/2018 PER:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 297/1994 FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N. 19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD

UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

I ricorrenti sono tutti in possesso di un titolo di studio **idoneo** per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e **valido** per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Più precisamente, l'**art. 402 del Testo Unico** in materia di Istruzione - **Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre** aveva stabilito che, "*fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*", **ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:** a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, **tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore**".

Nel caso degli insegnanti tecnico pratici, invero, ai sensi della colonna 2 della Tabella C del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, il diploma di istruzione secondaria superiore era titolo *idoneo* per l'accesso all'insegnamento richiesto e valido per la partecipazione al concorso a cattedre.

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 – ossia il decreto che stabiliva le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata - è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Tuttavia, veniva conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.

L'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016, inoltre, ha espressamente stabilito che [...] ***Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...].***

Il termine "*idoneità all'insegnamento*", riferito alle classi di concorso di cui alla Tabella C del DM del 30 gennaio 1998, deve essere inteso non solo come *idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento richiesto*, ma come, e soprattutto, come "*abilitazione*" all'insegnamento e per l'effetto, tale titolo deve essere qualificato idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra.

La validità del titolo di studio posseduto dai ricorrenti ai fini della partecipazione al concorso è desumibile non soltanto dalla congiunta disamina del DPR n.19 del 2016 e del D.M. n.38 del 1998, ma anche ai sensi della prima parte del citato art. 402.

L'art. 402 recita: "*fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*", ossia fino al termine dell'ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (per gli insegnanti della scuola primaria) e fino al termine dell'ultimo anno dei corsi ordinari di abilitazione con le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS - (per gli insegnanti della scuola secondaria).

Senonché le SSIS, essendo scuole di specializzazione post Laurea, non furono mai attivate per gli insegnanti in possesso di diploma di istruzione superiore, come gli insegnanti tecnico pratici.

Proprio per questa ragione, **il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 2, comma 4, aveva previsto che "Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39"**, ossia i candidati **non abilitati ma in possesso di un titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento** richiesto ai sensi della colonna 2 della Tabella C annessa al Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998.

La c. d. clausola di salvaguardia prevedeva un regime derogatorio al possesso dell'abilitazione all'insegnamento, che veniva giustificato dalla circostanza che i docenti ITP non avevano mai avuto la possibilità di abilitarsi.

Orbene, a distanza di sei anni dal concorso del 2012, i docenti tecnico pratici, come gli odierni ricorrenti, si trovano nella stessa identica situazione che legittimava emanazione di tale regime derogatorio.

Infatti, come è noto, l'accesso alle SSIS è stato sospeso, a partire dall'anno accademico 2008/2009 dall'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 112/2008.

Le procedure di abilitazione ordinarie sono state riattivate soltanto nell'anno scolastico 2012/2013, con i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) previsti dal DM 249/2010 ma non per le classi di concorso dei docenti tecnico pratici.

Occorre, inoltre, aggiungere che il Decreto Ministeriale n. 81/13 ha previsto una sessione di abilitazione non ordinaria ma speciale, aperta a tutte le classi concorsuali, ma tale procedura di abilitazione speciale (in sigla PAS) è stata riservata soltanto a chi, entro l'anno scolastico 2011/2012, aveva maturato il requisito di servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno.

Tale requisito di accesso veniva dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4751 del 14/10/2015, in quanto "*nelle premesse del decreto ministeriale impugnato (d.m. n. 58 del 2013), recante l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, non risultano richiamate norme di fonte primaria o comunque idonee motivazioni alla base del diverso requisito di servizio richiesto, individuato (come sintetizzato nella parte in fatto della sentenza di primo grado) nel "precedente servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno"*.

In sintesi, è possibile affermare, senza timore di alcuna smentita, che i ricorrenti, anche dopo il concorso del 2012, non sono stati posti nelle condizioni di conseguire l'abilitazione:

- perché il MIUR non ha previsto percorsi ordinari di abilitazione per gli insegnanti tecnico pratici;

- e perché i percorsi speciali di abilitazioni sono stati riservati ai soli docenti in possesso di un requisito di servizio dichiarato poi illegittimo dal Consiglio di Stato.

È, dunque, evidente che - non essendo mutati i presupposti fattuali dell'assenza di una procedura di abilitazione esperibile dai ricorrenti - in occasione del concorso a cattedre oggetto della presente impugnazione il MIUR avrebbe dovuto riproporre la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012; avrebbe, cioè, dovuto consentire la partecipazione alla procedura selettiva dei docenti tecnico pratici in possesso di idoneo titolo di studio di cui alla Tabella C del d.m. 30 gennaio 1998, n. 39, ossia dell'unico titolo di studio che questi insegnanti potevano conseguire.

Alla luce di tali osservazioni, appare evidente che l'esclusione dei ricorrenti dal predetto concorso non può trovare giustificazione dall'applicazione dell'art. 1, comma 110, della Legge 107/2015 a norma del quale *"[...] alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]."*

Infatti tale previsione normativa doveva (e deve) necessariamente essere raccordata con un regime derogatorio finalizzato alla salvaguardia dei docenti che non hanno potuto intraprendere alcun percorso di abilitazione.

È' evidente infatti, che il regime derogatorio - *ad tempus* - previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e già recepita dall'art. 2, comma 4, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 può dirsi rispettata soltanto se TUTTI i docenti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione possono partecipare al concorso a cattedra purché in possesso del titolo di accesso all'insegnamento richiesto.

2) INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE 107/215 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPOSSIBILIA NEMO TENETUM – VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA

Le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti al concorso a cattedre, non lederebbero soltanto il principio di affidamento, ma contraddirebbe anche il fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale *ad impossibilia nemo tenetur*.

Come abbiamo già precisato in premessa i ricorrenti non sono in possesso del titolo di abilitazione perché non sono mai stati istituiti percorsi ordinari di abilitazione per le loro classi di concorso.

Tale circostanza oggettiva rende illegittima l'esclusione dei ricorrenti dal concorso indetto.

Con non poche ordinanze e sentenze il Tar Roma, con motivazioni assolutamente immuni da censura, ha riconosciuto che il diploma ITP, annoverato nell'allegato C del D.M. n. 39/1998, consentisse non soltanto la partecipazione ai concorsi (in particolare il concorso indetto nel 2016 DDG n.106) ma anche l'ingresso dei docenti in II fascia dovendo tali diplomi essere qualificati come abilitanti all'insegnamento, anche in ragione del fatto che alcun percorso abilitante veniva mai attivato per tali classi di concorso.

Il principio espresso da Codesto Tribunale e dal Consiglio di Stato, ha permesso di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107,

adducendo la legittimità dell'art. 3 comma 1 del Decreto 106 del 23 febbraio 2016 (nella parte in cui escludeva i docenti ITP in quanto non abilitati) purché *“anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio”* (Consiglio di Stato ordinanza n. 4410/2016 e 4411/2016; TAR Roma ordinanza n. 1600/2016 e 1732/2016).

Ancora, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 4410/2016 tenuto conto del precedente di Sezione costituito dall'ordinanza n. 1600/2016 del 29.4.2016, considerato che *“la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (...)con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, **appare illegittima la clausola del bando** (e il conforme provvedimento applicativo di essa) **che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”** ha ritenuto legittima la partecipazione al concorso dei docenti ITP non abilitati.*

Ancora.

L'art. 402 del D.Lgs. 297/94 subordina la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella scuola, al possesso dell'abilitazione, **tale condizione per essere legittima, postula che agli interessati venga fornita la costante e piena possibilità di abilitarsi.**

Ed invero, una norma in tanto può legittimamente imporre il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella scuola, in quanto l'Amministrazione si sia concretamente e costantemente impegnata ad istituire ed organizzare corsi abilitanti.

Di contro, laddove l'attività dell'Amministrazione disattenda tale garanzia, la previsione del requisito dell'abilitazione non è suscettibile di legittima applicazione.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati l'illegittimità del bando oggetto di impugnazione risiede nella circostanza che i ricorrenti non hanno conseguito il titolo abilitativo in ragione di **CIRCOSTANZE OGGETTIVE AGLI STESSI NON IMPUTABILI.**

I ricorrenti, infatti, non sono mai stati nelle condizioni oggettive di svolgere un percorso abilitante in quanto non è mai stato attivato.

I percorsi abilitanti attivati fino al 2008 dall'amministrazione resistente, le così dette SSIS, venivano riservati ai soli laureati.

A partire dall'anno accademico 2008/2009 ai docenti che avessero voluto intraprendere la professione di insegnante era precluso l'accesso alle SSIS, oramai sospese e, i TFA non erano ancora stati avviati.

A colmare questo vuoto legislativo è intervenuto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, che, all'art. 15, ha dettato nuove norme di prima applicazione per l'organizzazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Il Tirocinio Formativo Attivo, istituito dal ministro Gelmini con D.M. n. 249/10, avrebbe dovuto costituire il percorso abilitante, **con cadenza annuale**, che andava a sostituire la vecchia SSIS divenendo, pertanto, l'unica via possibile per accedere all'insegnamento, con posti calcolati sul fabbisogno regionale per ogni classe di concorso.

Nei sei anni successivi all'emanazione del D.M n. 249 del 2010 venivano istituiti soltanto due cicli di TFA precisamente per gli anni 2011/2012 e 2014/2015 e non per le classi di concorso dei docenti ITP.

Durante gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 non veniva organizzato alcun corso abilitante.

Il Ministero dell'Istruzione ha escluso, con il bando oggetto di impugnazione, gli odierni ricorrenti che, non hanno mai avuto la possibilità di frequentare dei corsi abilitativi ordinari (in quanto mai indetti) per cause non imputabili agli stessi.

Nell'ordinanza n. 9234 del 2017 di Codesto Tribunale si legge: *“atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto...”* ancora *“L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite*

in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998".

Identiche considerazioni vengono condivise e conferma in numerose ordinanze e sentenze (ordinanze TAR Roma n. 2655/2016; 2154/2016, 2682/2016, 2697/2016 e 2735/2016).

Ancora in merito al valore abilitante dei diplomi annoverati nella tabella C del D.M. n 38 del 1998 è intervenuta l'ordinanza n. 9234/2017 di codesto TAR Lazio, nella quale si legge "L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che "il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato...".

Da ultimo si segnala l'ordinanza n. 1821/18 emessa da Codesto Tribunale, avente ad oggetto la richiesta di un docente ITP di partecipare al concorso oggetto della presente impugnazione, la quale recita: "Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris*; che, infatti, trattandosi di candidato in possesso di diploma per insegnamento tecnico-pratico (c.d. ITP) indicato nella Tabella C del d.m. n. 39 del 1998 (recante "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"), poi confluito in una corrispondente classe di insegnamento prevista dal d.P.R. n. 19 del 2016 ("Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"), deve qui richiamarsi la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, che ha riconosciuto, in simili situazioni, l'illegittimità dell'esclusione dalla possibilità di accedere all'insegnamento (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-bis, sent. n. 9234 del 2017, non sospesa dal Consiglio di Stato; più di recente, tra le tante, cfr. anche

la sent. n. 2936 del 2018); che, in particolare, tale illegittimità – senza necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale – discende dalla necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 il quale, nella parte in cui impone solo per gli insegnanti tecnico-pratici il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017, deve essere inteso (in combinato disposto con l’art. 402, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994) nel senso di consentire interinalmente e transitoriamente la partecipazione al concorso pure a coloro che ne siano sprovvisti, purché ovviamente muniti del prescritto titolo di studio, e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante (e la conseguente iscrizione nelle graduatorie citate) all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato, nei sensi e nei modi già precisati in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016)”.

Pertanto, appare pacifico che la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti si fondano sulla “impossibilità oggettiva” di acquisire il titolo abilitativo all’insegnamento, espressamente richiesto dall’art.1, comma 107, della legge del 13 luglio 2015, n.107 che si traduce nell’illegittimità dall’art. 3 del Bando impugnato.

3) ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DERIVATA. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, COMMA, 110, L. N. 107/2015 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 51 E 97, COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Fermo restando quanto dedotto e ribadito in merito all’inapplicabilità dell’art. 1, comma 110 della Legge 107 del 2015, in via subordinata, qualora si ritenesse che tale articolo imponga incondizionatamente il possesso dell’abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa, senza essere suscettibile di interpretazioni costituzionalmente orientate, dovrebbe allora immediatamente denunciarsene l’illegittimità costituzionale per violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.. L’accesso alla professione di docente costituisce l’accesso ad una forma di impiego che, per la sua particolare funzione sociale, deve essere regolata secondo principi di uguaglianza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, in condizioni di parità, alle relative procedure concorsuali (art. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.).

Ne discende che risulta violare i canoni suesposti ritenere che i docenti possano essere discriminati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali in ragione del possesso o meno dell’abilitazione considerato che, come in precedenza illustrato, i corsi abilitanti non sono stati organizzati con continuità e secondo modalità atte a consentire una partecipazione generalizzata (v. questione numero chiuso e prove selettive per essere ammessi al corso e all’esame finale).

Peraltro, in un contesto in cui l'accesso alla professione docente nel settore privato e pubblico (docenti di III fascia) non è subordinato alla condizione del possesso della previa abilitazione, richiedere tale condizione per consentire la partecipazione ad un pubblico concorso, in relazione al quale il candidato viene immesso in ruolo solo all'esito del superamento di dure prove selettive, appare contrario alle regole della ragionevolezza, dell'uguaglianza e della più ampia e libera partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche.

Ed infatti prevedere che l'immissione in ruolo sia subordinata al previo possesso dell'abilitazione è coerente e ragionevole nell'ipotesi in cui il docente sia assunto in ruolo proveniente dalle GAE, senza il filtro di un concorso, ma non certo nell'ipotesi in cui l'immissione in ruolo costituisca invece l'esito del positivo superamento di un pubblico concorso.

Né può sottacersi che il principio del pubblico concorso sia stato frustrato anche per effetto di una disciplina la cui scansione temporale non è affatto ragionevole.

La L. n. 107/2015, con la quale viene stabilita quale requisito di accesso ai concorsi pubblici il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, è stata pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2015.

Il bando impugnato è stato emanato il 01 febbraio 2018.

Dal 2015 al 2018 non è stato bandito alcun percorso abilitante ordinario o straordinario.

Ciò rendeva impossibile per qualsiasi docente non abilitato conseguire l'abilitazione richiesta dalla norma di legge.

Delle due dunque l'una.

O si ritiene che, sulla base di una lettura costituzionalmente e ragionevolmente orientata, il bando avrebbe dovuto disporre una deroga al requisito dell'abilitazione (di qui la sua illegittimità per non aver operato in tal senso).

Ovvero si ritiene che la norma di legge sarebbe stata ostativa ad una siffatta deroga ed, allora, se ne deve denunciare la sua illegittimità costituzionale per irragionevolezza e discriminatorietà, oltre che per contrarietà al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

E' evidente, infatti, che è stato frustrato il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti sulla bontà del titolo di studio posseduto a consentire la partecipazione al concorso *de quo*, stante la mancata attuazione di percorsi abilitativi.

4) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE - D.Lgs. 206/2007 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Unione Europea, con la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, recepita nel nostro ordinamento con D. L.vo n. 206 del 2007, ha chiarito che i titoli culturali costituiscono delle qualifiche complete.

L'insegnamento, in Italia come nel resto dell'Unione Europea, è una professione che può essere svolta solo previa acquisizione del titolo di formazione, titolo che, in ragione di quanto precisato nella direttiva richiamata, i singoli docenti laureati posseggono.

Ciò appare di per sé sufficiente a legittimare la richiesta dei ricorrenti a veder riconosciute le proprie ragioni e a partecipare al concorso oggetto di impugnazione.

Infatti, nel caso di specie, i ricorrenti, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, difformemente da quanto statuito nella Direttiva 2005/36/CE, sono considerati dal M.I.U.R. docenti privi di abilitazione pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari e sufficienti all'insegnamento nelle graduatorie di III fascia.

I docenti sono potenzialmente assumibili, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi di ruolo.

D'altronde ai docenti inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula dei contratti di lavoro subordinato, viene riconosciuta la formale qualifica di "insegnanti" ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Il C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del comparto scuola, dispone che il mancato possesso di idoneo titolo o abilitazione professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto.

L'illogicità del sistema appare muscolosa.

Da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente, al punto da poter essere a loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, gli stessi docenti, vengono definiti dallo stesso Ministero "non abilitati" e pertanto esclusi da un concorso pubblico.

Tale interpretazione è chiaramente in contrasto e in disarmonia, non soltanto con la Direttiva UE 2005/36/CE ma con il precetto costituzionale di cui all'art. 97 che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Ancora, l'art. 33 della Costituzione, statuisce che è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante, in ragione di tanto o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l'insieme dei verbali e dei registri da questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli esami, gli scrutini, i diplomi, conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sarebbero da invalidare.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non qualificano "abilitante all'insegnamento" lo stesso titolo che Ministero dell'Istruzione ritiene essere idoneo e sufficiente per insegnare (in III fascia).

Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia si rammenta all'Eccellentissimo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'art. 63 Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: *“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio”*.

Orbene, il docente iscritto nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorché verrà assunto con contratto a tempo determinato, sarà collocato in servizio e dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto ex art. 7 del D.L. n. 368/2001.

Dall'interpretazione letterale dei testi normativi, si deduce che il docente inserito nella III fascia, potenziale dipendente del MIUR e reclutabile per ricoprire cattedre vacanti o supplenze, non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando tra l'altro un vero e proprio diritto alla formazione ed elevazione professionale costituzionalmente garantito dall'art. 35.

Ritenuto pertanto che i ricorrenti sono in possesso di titolo reputato dallo stesso Legislatore idoneo allo svolgimento della professione di docente (nelle graduatorie di III fascia), gli stessi rivendicano, legittimamente, in applicazione della Direttiva 2005/36/CE, il possesso di un titolo che deve essere qualificato già abilitante, pertanto non possono essere esclusi dalla partecipazione al concorso indetto dal MIUR e oggetto di impugnazione.

Infine per mera completezza espositiva si precisa che l'attività di docente, viene impropriamente qualificata dal MIUR quale esercizio di una “libera professione”, per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante.

Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964 ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità all'insegnamento sia accertata attraverso assunzione diretta all'impiego.

Ancora gli ermellini affermano *“... che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisce alle libere professioni è principio pacifico... il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato è fuori contestazione”*.

In ragione di quanto dedotto possiamo affermare che la Corte ritiene che in nessun caso l'insegnante possa essere qualificato come libero professionista.

La ricaduta logico-giuridica di tale assunto è che se le uniche professioni per le quali è richiesta l'abilitazione sono, ai sensi dell'art. 2229 c.c., quelle che richiedono iscrizione all'albo o ordine professionale, non essendo prevista per la professione dell'insegnante alcun albo, l'abilitazione non può essere qualificata come condizione per l'insegnamento.

Pertanto, ingiustificata ed illegittima appare la discriminazione operata ai danni dei ricorrenti.

B) SULLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 4 COMMA 3, DEL D.D.G. DEL 01 FEBBRAIO 2018 PUBBL. IN G.U. IL 16/02/2018

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è stato ideato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico non consentiva di dichiarare un titolo di accesso diverso dall'abilitazione.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata A/R, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengono in possesso dei necessari requisiti.

Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

In merito invece al periculum in mora, pacifico è che la mancata tempestiva partecipazione dei ricorrenti al concorso recherebbe agli stessi un pregiudizio grave ed irreparabile.

I ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e tale interesse è perfettamente sovrapponibile al bilanciamento dell'interesse pubblico, in quanto la tempestiva partecipazione dei ricorrenti alle fasi concorsuali non recherebbe alcun danno, patrimoniale, all'amministrazione.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub iudice e la stessa partecipazione tardiva dei ricorrenti alle procedure concorsuali costituirebbe un oggettivo danno erariale per le casse dello Stato.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DEI RICORRENTI, CONSENTENDOGLI DI PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSUALI A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale" con l'onere, economicamente rilevante, di attivare nuove procedure concorsuali (suppletive) per i candidati ammessi tardivamente.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove del concorso a cattedre bandito con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 85 del 01 febbraio 2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

NEL MERITO

1. annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, accertando il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 01/02/2018 e pubb. sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018;

2. per l'effetto condannare il MIUR a considerare validamente prodotta la domanda dei ricorrenti di partecipazione alla procedura concorsuale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Napoli 10/04/2018

Avv. Antonio Auricchio

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è ormai imminente lo svolgimento della prova scritta, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

Verrà infatti, nei prossimi giorni, pubblicato il calendario delle operazioni selettive relative alle diverse classi concorsuali bandite.

E' di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti

– l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe comunque intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Avv. Antonio Auricchio

Segue procura